

**Cass., Sez. VI, Ord., 30 giugno 2016, n. 13494.**

**OMISSIS**

**PREMESSO IN FATTO**

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Salerno ha accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'avv. A.F. nei confronti dell'INPS, della Banca I. S. P. e della sig.ra L.C., avverso l'ordinanza di assegnazione emessa dal G.E. del Tribunale di Salerno in data 07/11/09 nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 4417/08 R.G.E.. Il Tribunale ha ritenuto errata la mancata distrazione in favore del difensore avv. A., da parte del Giudice dell'esecuzione, di spese e competenze della procedura esecutiva. Ha perciò accolto il corrispondente motivo di opposizione dell'opponente avv. A. ed ha dichiarato illegittima l'ordinanza di assegnazione; ha invece dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di opposizione, ritenendo la carenza di qualsivoglia responsabilità per l'emissione del provvedimento contestato in capo agli opposti, per di più rimasti contumaci.

Il ricorso per Cassazione è svolto con tre motivi. Il resistente INPS si difende con controricorso.

1.- Col primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3".

Il ricorrente, al fine di censurare la statuizione di irripetibilità delle spese di lite, assume che l'art. 92 c.p.c., comma 1, consente di escludere dalla ripetizione le spese sostenute dalla parte vincitrice solo se eccessive o superflue, mentre ciò non sarebbe nel caso di specie.

1.1.- Il motivo è inammissibile, poichè non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa è evidentemente basata sull'art. 92 c.p.c., comma 2, soltanto che il giudice ha fatto ricorso al concetto di irripetibilità piuttosto che a quello di compensazione, per la mancata costituzione in giudizio delle parti soccombenti.

2.- Col secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza.

2.1.- Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.

Non vi è affatto omessa pronuncia sul regolamento delle spese poichè, come detto, queste sono state regolate mediante compensazione, lasciando quindi a carico della parte, pur vittoriosa, le spese anticipate.

2.2.- Non vi è violazione del principio della soccombenza espresso dall'art. 91 cod. proc. civ., poichè questa si ha soltanto qualora la parte vittoriosa sia condannata a rimborsare le spese della parte soccombente, non anche quando il giudice addivenga ad una decisione di compensazione - che, per

definizione, presuppone che la parte le cui spese vengono compensate sia quella infine vittoriosa, in tutto o in parte.

Il secondo motivo va perciò rigettato.

3.- Con il terzo ed ultimo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 (vecchia e nuova formulazione) c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto secondo il ricorrente, il Tribunale salernitano, disponendo per la compensazione delle spese di giudizio, ha fatto un cattivo uso del potere a lui concesso dall'art. 92 c.p.c., fornendone anche una motivazione illogica e contraddittoria.

3.1.- Il motivo è manifestamente infondato.

Trattandosi di giudizio introdotto con ricorso depositato dopo il 4 luglio 2009, il testo dell'art. 92 c.p.c., comma 2, applicabile è quello risultante dalla modifica apportata dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11. A quest'ultimo testo ha fatto esplicito riferimento il giudice a quo nel motivare la decisione di compensare le spese con la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili "nella carenza di qualsivoglia responsabilità" da parte degli opposti per l'emissione del provvedimento contestato, "confermata altresì dal fatto che gli stessi neppure si sono costituiti per contraddire alle ragioni dell'opponente".

E' corretto il richiamo che nel ricorso è fatto al principio per il quale l'art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche (Cass. S.U. n. 2572/12).

Dato ciò, il riferimento alla "carenza di qualsivoglia responsabilità" da parte degli opposti dà luogo ad una motivazione idonea a supportare la valutazione della sussistenza dei giusti motivi di compensazione. Essa, infatti, non si fonda sulla riferibilità della mancata distrazione delle spese ad un errore del giudice determinato dalle contrapposte ragioni delle parti (cui è riferita la giurisprudenza richiamata in ricorso); piuttosto, è basata sulla specialità della situazione processuale, data dal fatto che l'errata interpretazione della norma è imputabile esclusivamente al giudice dell'esecuzione (essendo del tutto indifferente per gli opposti la soluzione che questi avrebbe adottato e che ebbe effettivamente ad adottare, tanto è vero che nemmeno hanno resistito dinanzi al Tribunale, come dallo stesso rilevato).

In conclusione, si propone il rigetto del ricorso".

La relazione è stata notificata come per legge.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 3 della Corte suprema di cassazione, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2016